

## PARTE III – I SOGGETTI E L'ORGANIZZAZIONE

---

### CAPITOLO IV – L'IMPRESA PUBBLICA, LE SOCIETA' PUBBLICHE E LE SOCIETA' *IN HOUSE*

#### ERRATA CORRIGE PAG. 218

a7) la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha chiarito che l'ordinamento comunitario non pone limiti alla libertà per le amministrazioni di optare per un modello gestionale di autoproduzione piuttosto che per un modello di esternalizzazione;

a8) il diritto italiano e, in particolare, l'art. 192, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui pone gli affidamenti *in house* in una posizione subordinata rispetto alle altre scelte di gestione del servizio, sembra contrastare con i principi europei;

a9) occorre allora chiarire se, ferma la sostanziale equivalenza per il diritto europeo fra le diverse forme di approvvigionamento di interesse delle amministrazioni, *“i singoli ordinamenti nazionali possano legittimamente porre una di tali forme di affidamento e gestione su un piano che si presume subordinato, assegnando comunque la priorità e la prevalenza al principio di apertura concorrenziale rispetto a quello della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Il **secondo quesito** si sofferma sulla possibilità che lo statuto di una società *in house* possa validamente prevedere la distinzione tra due categorie di soci: lo statuto della società *in house* distingue due categorie di soci pubblici: i **soci affidanti**, che esercitano il controllo analogo sulla società e che possono effettuare affidamenti diretti in suo favore; i **soci non affidanti** che non esercitano il controllo analogo e non possono operare affidamenti diretti in favore della società (si tratta di soci di mero conferimento la cui presenza si pone al di fuori dello schema tipico degli affidamenti *in house*).